

VIOLENZA SESSUALE

In genere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone - Presidente -

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere -

Dott. REYNAUD Gianni F. - rel. Consigliere -

Dott. CIRIELLO Antonella - Consigliere -

Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T.A., nato in (OMISSIS);

avverso la sentenza del 01/06/2017 della Corte d'appello di Reggio Calabria;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. REYNAUD Gianni Filippo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

uditi per l'imputato gli avv. Giuseppe Alvaro e Andrea Alvaro, i quali hanno richiamato le conclusioni del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 1 giugno 2017, la Corte d'appello di Reggio Calabria, giudicando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente T.A., ha parzialmente confermato la sentenza emessa nei suoi confronti all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria il 6 giugno 2016. In particolare, la sentenza di primo grado è stata confermata nella parte in cui ha riconosciuto l'imputato colpevole del reato di prostituzione minorile per aver compiuto, in cambio di corrispettivo, atti sessuali con il minore R.G., nonché del reato di adescamento di minorenni commesso, allo scopo di commettere il reato di cui all'art. 600 quater c.p., in danno del minore di anni sedici C.G.. L'imputato è stato quindi condannato alla pena di anni tre di reclusione e 2.000 Euro di multa ed alle pene accessorie di legge.

2. Avverso la sentenza di appello, hanno proposto ricorso nell'interesse dell'imputato i suoi difensori, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

3. Con un primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), inosservanza dell'art. 609 undecies c.p., e vizio di motivazione. Si lamenta, in particolare, che il reato di adescamento era stato contestato al solo fine di commettere il delitto di procurarsi materiale pedopornografico di cui all'art. 600 quater c.p., ipotesi nella specie non ravvisabile - diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, con motivazione disancorata dalle prove acquisite e comunque illogica e non pertinente rispetto alle specifiche doglianze sollevate con l'atto d'appello - sia perchè le foto sarebbero state inviate senza connessione causale con l'attività di adescamento imputata (vale a dire quella di spacciarsi per appartenente all'arma dei Carabinieri, solo in seguito avvenuta), sia perchè a quell'epoca l'imputato non conosceva la minore età del suo interlocutore (ciò che emergerebbe dalla conversazione ambientale intercettata il 25 agosto 2015, che proverebbe come neppure in quell'occasione il T. fosse consapevole di trovarsi con un giovane infrasedicenne, avendogli questi detto di avere invece 17 anni), sia perchè la sua finalità era semplicemente quella di ottenere un rapporto sessuale consenziente e non a

pagamento. In secondo luogo si censura la motivazione della sentenza perchè avrebbe comunque illogicamente ritenuto la responsabilità per tale delitto con riguardo al diverso fine (non contestato) di commettere il reato di atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609 quater c.p., reato peraltro nella specie neppure ipotizzabile per avere il minore in questione già compiuto i quattordici anni.

4. Con un secondo motivo, si deduce inosservanza dell'art. 63 c.p.p., comma 2, e vizio di motivazione per il rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni a carico rese da R.G. in ordine al reato di prostituzione minorile contestato in suo danno, posto che tali dichiarazioni furono acquisite con s.i.t. benchè fossero già emersi chiari indizi di reità nei suoi confronti per il collegato reato di cui all'art. 494 c.p., avendo egli in precedenza ammesso di essersi iscritto al social network GRINDR dichiarando falsamente di essere maggiorenne, sì che il medesimo avrebbe dovuto essere escusso nella veste di indagato e con le garanzie difensive previste. Sarebbero peraltro illogiche le motivazioni addotte dalla Corte per respingere tale doglianza, ed anche errate nella parte in cui richiamano una pretesa sanatoria per aver l'imputato richiesto il giudizio abbreviato e accettato di essere giudicato sulla base degli atti (sanatoria, osserva il ricorrente, non invocabile nel caso di inutilizzabilità patologica derivanti dalla violazione di divieti probatori).

4.1. Sempre con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di prostituzione minorile si deducono ulteriori vizi di motivazione quanto: alla ritenuta attendibilità del R. nonostante le numerose incongruenze delle sue dichiarazioni evidenziate nell'atto d'appello; all'esclusione della buona fede del T. senza che fossero minimamente considerati i diversi elementi ricavabili da atti processuali specificamente indicati; alla ritenuta sussistenza del dolo eventuale circa l'età del giovane con il richiamo a circostanze non pertinenti.

5. Da ultimo, si deducono i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) - con riguardo all'inosservanza dell'art. 133 c.p., - e lett. e), in ordine ai parametri utilizzati per quantificare la pena in termini così elevati e per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

6. Con memoria depositata in data 11 Gennaio 2018, il ricorrente ha dedotto nuovi motivi a sostegno dei vizi già dedotti nel ricorso e, con memoria depositata il successivo 7 febbraio - dopo vera stata rinviata l'udienza del 31 gennaio 2018 per omessa notifica dell'avviso al difensore della parte civile - la parte civile R.G. ha insistito per l'utilizzabilità delle dichiarazioni dal medesimo rese, osservando peraltro come lo stesso sia stato escusso nel contraddittorio di tutte le parti in sede di incidente probatorio, senza che alcuna questione sia stata sollevata.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

E' innegabile che la Corte territoriale abbia superato le obiezioni sollevate dall'appellante circa la sussistenza degli elementi costitutivi del contestato reato di cui all'art. 609 undecies c.p., facendo riferimento al fatto che dall'intercettazione ambientale del 25 agosto 2015 tra l'imputato e la persona offesa si ricavi: che T., già prima di quell'incontro, aveva falsamente detto al ragazzo di essere un carabiniere ed in tale occasione confermò quella falsa attribuzione di qualifica; che, quantomeno in quel momento, egli sapeva con certezza di avere a che fare con un minorenne; che, ciò nondimeno, ebbe con lui un rapporto sessuale. Al di là del rilievo che l'imputazione, avendo riguardo soltanto al fine di commettere il reato di cui all'art. 600 quater c.p., non concerneva la direzione finalistica della condotta rispetto alla commissione del diverso reato di cui all'art. 609 quater c.p., (in ricorso, invero, non si fa specifica questione di violazione della legge processuale per essere la condanna intervenuta per un fatto diverso, ciò che implicherebbe la valutazione di un effettivo pregiudizio al diritto di difesa), la motivazione resa sul punto non è effettivamente idonea a supportare un giudizio di affermazione di responsabilità per almeno due, distinte, ragioni.

La prima è che la Corte territoriale reputa appagante la consapevolezza nel T. della minore età del giovane senza valutare se essa concernesse il dato specifico - richiesto dalla norma incriminatrice - dell'età inferiore ai sedici anni, ciò che ha verosimilmente indotto il giudice d'appello a non affrontare le doglianze mosse sul punto dall'appellante con riguardo al contenuto del dialogo intercettato tra i due il 25 agosto 2015 (riportato nel gravame e anche nel ricorso per cassazione), dal quale sembra effettivamente ricavarsi come l'imputato apprenda in quel momento, con sorpresa e disappunto, della minore età del C., il quale disse però di avere 17 anni. La seconda è che, nel ritenere punibile una condotta di adescamento commessa in danno di un infrasedicenne, l'art. 609 undecies c.p., vuole che essa sia sorretta dal dolo specifico di commettere uno dei gravi reati indicati dalla stessa disposizione. A differenza, però, delle altre fattispecie incriminatrici elencate, la commissione di atti sessuali con minorenne integra gli estremi del reato punito dall'art. 609 quater c.p., - salvo

che ricorra l'ipotesi di cui al primo comma, n. 2), della disposizione, che nella specie pacificamente non è ipotizzabile - soltanto se la persona offesa non abbia compiuto i quattordici anni di età. Se ne deve pertanto ricavare - per il rispetto del principio di stretta legalità e tenendo anche conto dell'interpretazione finalistica della norma, che all'evidenza mira ad anticipare la tutela degli stessi beni penalmente protetti dalle fattispecie incriminatrici indicate - che una condotta pur riconducibile al concetto di adescamento descritto nell'art. 609 undecies c.p., commessa al fine, che non è illecito al di fuori delle ipotesi considerate nell'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2), di avere rapporti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i sedici anni di età, non integra gli estremi di tale delitto.

La Corte d'appello, dunque, avrebbe dovuto esaminare le doglianze rappresentate nell'atto d'appello con riguardo alla configurazione del reato in esame spiegando perchè poteva ritenersi provato: che T. avesse tentato di carpire la fiducia di C.G. falsamente dichiarando di essere un Carabiniere quando gli chiese di mandargli fotografie dei suoi organi genitali (ciò che avvenne nel (OMISSIS)); che in allora egli sapesse di avere a che fare con un minore infrasedicenne. In difetto di tale valutazione, la motivazione della sentenza impugnata - affetta da manifesta illogicità quanto al profilo più sopra esaminato - è sul punto mancante. Con riguardo al reato contestato al capo E), la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio.

2. La questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni di R.G. posta con il secondo motivo di ricorso appare invece infondata, dovendo ribadirsi che il principio, sancito dall'art. 62 c.p.p. e art. 63 c.p.p., comma 2, della inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese dall'indagato, ancorchè di reato connesso o collegato, deve essere inteso in relazione alla sua ratio, che è ispirata alla garanzia del diritto di difesa; conseguentemente sono inutilizzabili solo le dichiarazioni dalle quali possano emergere elementi accusatori a carico del dichiarante o di quei soggetti processuali che si trovino, in quanto coindagati o indagati di reati connessi o collegati, in una posizione analoga o parallela, mentre sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni di contenuto favorevole all'indagato (o ai coindagati) e quelle attinenti a reati non connessi o collegati, per le quali il deponente assume la qualità di testimone (Sez. 3, n. 18765 del 26/02/2003, Lenzo, Rv. 224910, relativa a fattispecie analoga a quella di specie, trattandosi di dichiarazioni rese da un soggetto, parte offesa del reato di molestie sessuali, indiziata del delitto di lesioni volontarie successivamente commesso in danno del molestatore).

Più in generale, deve escludersi, nella specie, che sussista (non già connessione ex art. 12 c.p.p., neppure astrattamente ipotizzabile, ma anche solo) collegamento ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), tra il reato di cui all'art. 494 c.p.p., in ipotesi confessato dal R. prima che egli fosse escusso a s.i.t. (che, a quanto consta, non ha peraltro originato alcun procedimento penale a suo carico) e quello di cui all'art. 600 bis c.p.p., contestato al T., e di cui il primo è parte lesa. Ed invero, non potendosi sostenere - ed il ricorrente nemmeno lo ipotizza - l'esistenza di alcun altro criterio di collegamento, l'unico in astratto ravvisabile è il c.d. collegamento probatorio di cui all'ultima parte della citata disposizione processuale. Tuttavia, a ben vedere, non può dirsi - ed il ricorrente non lo argomenta - che la prova del delitto di sostituzione di persona possa influire sulla prova della prostituzione minorile o viceversa, trattandosi di fatti del tutto indipendenti. Nè varrebbe osservare - in contrario - che il T. si è difeso dal delitto a lui ascritto adducendo che, avendo contattato R. sul sito GRINDR (a cui possono iscriversi soltanto persone che dichiarino di aver compiuto i 18 anni), legittimamente poteva confidare sul fatto che lo stesso fosse maggiorenne: la circostanza, invero, è, di per sè, un fatto storico incontestabile discendente dalla mera iscrizione al sito, non essendo invece rilevante che essa possa o meno essere ascritta a titolo di responsabilità per falso al R. (piuttosto che, ad es., al fatto che questi fosse stato, a sua insaputa, iscritto ai sito da altri, ovvero che avesse in qualche modo ottenuto l'iscrizione senza dichiarare il falso). Ecco perchè le dichiarazioni accusatorie rese da R. nei confronti del T. a proposito del fatto per cui quest'ultimo era indagato erano del tutto scollegate rispetto ad un'ipotetica responsabilità del primo per il reato di cui all'art. 494 c.p.p., e non poteva - neppure in astratto - porsi un problema di tutela dei diritti processuali di quest'ultimo (o di eventuali terzi di lui correi) da tutelarsi con l'assicurazione delle prerogative riconosciute dall'art. 63 c.p.p., comma 2, ai dichiaranti indiziati di reità.

2.1. Del pari infondati sono gli altri motivi adottati a sostegno del vizio di motivazione quanto al riconoscimento della sussistenza del reato di prostituzione minorile.

Con argomentazioni non affette da manifesta illogicità la Corte ha spiegato le ragioni per cui erano da ritenersi attendibili le dichiarazioni del R. circa il fatto di aver comunicato al T. la sua minore età certamente prima dell'atto sessuale compiuto la sera del (OMISSIS), allorquando i due furono sorpresi in auto insieme dalla polizia, nel contempo argomentando perchè egli avesse inizialmente reso dichiarazioni mendaci sostenendo di

non aver avuto atti sessuali con l'imputato e reputando comunque non scarsamente significative - attese anche le larghe convergenze rispetto alle dichiarazioni rese dallo stesso T. - le altre presunte discordanze o contraddizioni.

Ciò posto, deve osservarsi come il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, nè illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, inoltre, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Alla Corte di cassazione, invero, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2.2. Sotto altro profilo, va ribadito, quanto alla illogicità della motivazione come vizio denunciabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che tale disposizione vuole che essa sia manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, restando ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento e a., Rv. 259643). E' quanto deve osservarsi in relazione alla doglianza circa la mancanza di motivazione in ordine alla evidenziata buona fede del T. nel riferire di aver saputo che R. era minorenni soltanto dopo aver consumato con lui gli atti sessuali: la deduzione è stata implicitamente disattesa dalla ritenuta attendibilità della diversa dichiarazione sul punto resa dal ragazzo. Con riferimento, poi, alle censure riservate a quella parte di motivazione relativa alla sussistenza quantomeno di un dolo eventuale circa la minore età, basti osservare come si tratti di argomento utilizzato ad *abundantiam* rispetto alla ritenuta informazione circa la minore età del ragazzo che l'imputato ebbe direttamente da quest'ultimo ("circostanza che invece si è verificata" - si legge a pag. 13 della sentenza), sicchè il punto non è rilevante.

3. Venendo all'ultimo dei motivi proposti, la pena per il reato di cui all'art. 600 bis c.p., è stata fissata in termini sostanzialmente mediani tra il minimo ed il massimo edittale, in relazione - si legge nella sentenza impugnata - alla gravità del fatto "desunta dalla ripetitività con cui il T. si dedicava ad attività sessuale con minori e dai mezzi usati per carpire la fiducia delle vittime" ed alla capacità a delinquere "desunta dalla intensità del dolo e dalla determinazione che ha caratterizzato le ripetute condotte". Tali motivazioni appaiono in effetti largamente inficiate da manifesta illogicità, anche in relazione all'intervenuto annullamento della sentenza con riguardo al reato di cui al capo E): nei riguardi dell'imputato è stato infatti accertato un unico episodio di prostituzione minorile. La gravità del fatto e la capacità a delinquere (trattandosi, per altro verso, di soggetto incensurato) vanno dunque valutate con riguardo all'unico episodio delittuoso oggetto di contestazione ed allo stato confermato, quello avvenuto il (OMISSIS), sicchè i parametri utilizzati (che all'evidenza si riferiscono a condotte illecite diverse e plurime, ivi comprese - deve dunque ritenersi - quelle relative al reato di adescamento per cui la sentenza viene qui annullata) non sono congruenti, essendo invece condivisibili i rilievi del ricorrente circa il fatto che si sarebbe dovuto considerare che la persona offesa era prossima a raggiungere la maggiore età (avendo al momento del fatto 17 anni e 11 mesi) e si sarebbe dovuta valutare l'entità del danno al medesimo arrecato anche in relazione ai suoi gradi di maturità ed ai suoi trascorsi.

Essendo state negate, per le medesime ragioni, le circostanze attenuanti generiche (richiamandosi "le modalità e circostanze dei fatti, come sopra specificate", avendosi dunque avuto riguardo ad una pluralità di condotte illecite che il parziale annullamento della sentenza allo stato esclude) - oltre che ad un dato effettivamente "neutro" e non logicamente valutabile ai predetti fini, qual è l'aver nascosto la propria qualità di sacerdote - s'impone anche sul punto l'annullamento con rinvio per nuova valutazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Messina limitatamente al reato di cui al capo E) nonché alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio in relazione al reato di cui al capo A) e rigetta nel resto.

Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2018